



Allegato A 4
Att. n. 4136

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE ROMOLO MURRI"

Articolo 1

E' costituita con sede legale e amministrativa ad Urbino, in Via S. Chiara, 1, la "FONDAZIONE ROMOLO MURRI".

Articolo 2

Scopo della Fondazione è quello di promuovere lo studio - condotto con criteri esclusivamente scientifici e con piena autonomia di orientamento - della figura e dell'opera di Romolo Murri, della sua azione nel contesto sociale e culturale delle Marche, del suo ruolo sul piano nazionale e internazionale e, più in generale, del riformismo religioso nell'età contemporanea.

Articolo 3

La Fondazione favorisce ogni attività e iniziativa che sia collegata con lo scopo sociale.

In particolare:

- a) promuove e cura la pubblicazione dell'Opera omnia di Romolo Murri;
- b) incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio di materiale documentario e manoscritto;
- c) promuove la pubblicazione di opere attinenti lo scopo sociale;

d)istituisce borse di studio e premi per ricerche che contribuiscano al progresso degli studi scientifici nei settori di cui all'art. 2;

e)sviluppa gli scambi culturali in riferimento ai propri scopi sociali con enti (Università, Fondazioni, istituti, Associazioni, ecc.) nazionali e internazionali.

Articolo 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a)Archivio R.Murri, composto dalle corrispondenze, manoscritti, appunti personali, ritagli a stampa, ecc.;b)Emeroteca R.Murri, contenente i libri, gli opuscoli, i giornali, le riviste nonché dell'altro materiale a stampa facente parte della Emeroteca stessa;

c)somma di Lire quindicimilioni (L.15.000.000.=);

d)sussidi ed erogazioni che le pervenissero annualmente o una tantum da Enti e privati.

Articolo 5

Le entrate della fondazione sono costituite da:

a)diritti per la riproduzione delle opere e della documentazione di proprietà della Fondazione;

b)dai contributi annuali o una tantum deliberati da Enti pubblici o donati da privati;



Manca b.
Fondazione R. Murri
R. Murri
L. Murri
R.



c) dal provento di contratti di pubblicazione delle opere e dai relativi diritti d'autore.

Articolo 6

Sono organi della Fondazione il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 7

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di 8 (otto) membri dei quali uno in rappresentanza dell'Università degli studi di Urbino, nominato dal Consiglio d'Amministrazione della stessa, gli altri sette membri vengono nominati per la prima volta dai fondatori i quali provvedono anche all'attribuzione delle cariche di Presidente e Vice Presidente.

Il primo Consiglio è composto dei soli sei membri nominati dal fondatore fin quando l'Università degli Studi di Urbino non provveda alla nomina del proprio rappresentante.

In caso di vacanza permanente per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio d'Amministrazione, gli altri membri provvederanno a maggioranza alla sua sostituzione ed alla nomina del Presidente e del Vice Presidente qualora anche costoro venissero meno.

Articolo 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, è, in quanto tale, Direttore della Fondazione e coordina tutto quanto concerne la Fondazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi anche in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Esso delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, nonché al regolamento dei rapporti con l'eventuale personale della Fondazione; in particolare:

- a) approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo;
- b) dispone il più sicuro e conveniente impiego dei fondi in titoli di Stato e garantiti dallo Stato o eventuali beni immobili;
- c) nomina in occasioni specifiche un apposito Comitato scientifico con il compito di coordinare la singola iniziativa.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione saranno valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione risulteranno a verbale sempre sottoscritto dal Presidente.

La convocazione verrà fatta mediante avviso scritto inviato ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno otto giorni prima della data di riunione.

La carica di consigliere è gratuita.

Articolo 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Composizione

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione su indicazione degli Enti pubblici e privati rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione.

Essi resteranno in carica per tre anni e possono essere rieletti.

La carica è gratuita.

Funzioni

I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione e accertano la regolare tenuta delle scritture contabili.

Esprimono il loro avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettuano verifiche di cassa.

I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 10

Le modifiche del presente statuto potranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 11

Nel caso di trasformazione o liquidazione della Fondazione, tutti i beni passeranno in proprietà all'Università degli Studi di Urbino.

Carlo Bo.
Luigi Bertoni
Giuseppe Vignoli
Giuseppe Ron
Secy

